

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2664

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MORSELLI, PIANETTA e BUDIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 2003

—————

Norme sul trattamento dei funzionari italiani
delle Organizzazioni internazionali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Sin dalla fine degli anni '80, fatta eccezione per la Commissione europea, i funzionari italiani presso le organizzazioni internazionali erano considerati in maniera del tutto marginale.

Tutt'oggi, i funzionari «internazionali» non hanno alcun riconoscimento giuridico per lo svolgimento della loro opera presso le organizzazioni internazionali.

Infatti, la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato», contrariamente alle aspettative iniziali delle associazioni, fa solo riferimenti marginali alla funzione pubblica internazionale, prefiggendosi obiettivi ben diversi da quelli che interessano i funzionari internazionali italiani.

Nella predetta legge, i soli aspetti che coinvolgono questi ultimi sono quelli relativi alla possibilità di partecipare, sotto opportune condizioni, a concorsi per accedere alla dirigenza nell'Amministrazione pubblica italiana, e di vedere ad essi estesa la possibilità di conferimento di incarichi dirigenziali, possibilità esplicitamente prevista per dipendenti di enti pubblici e privati di comprovata capacità ed esperienza.

Considerata, dunque, l'inadeguatezza della legge n. 145 del 2002, il presente disegno di legge, specificamente destinato alla citata categoria di funzionari, intende introdurre una più organica disciplina per i cittadini italiani che prestano o abbiano prestato servizio in qualità di dipendenti delle organizzazioni internazionali, dando loro la possibilità di partecipare ai concorsi banditi dalle amministrazioni pubbliche e, nel caso di assunzione, di poter riscattare gli anni di servizio prestati presso le organizzazioni suddette.

Il riconoscimento dello *status* giuridico è considerato *condicio sine qua non* al fine di garantire la presenza di personale italiano qualificato nell'ambito delle Organizzazioni internazionali delle quali l'Italia è membro.

Uno degli aspetti più significativi collegati al conseguimento del riconoscimento giuridico contempla di facilitare la mobilità tra funzione pubblica (o privata) nazionale e quella internazionale e viceversa, incluso il possibile reinserimento in patria di funzionari che hanno avuto un'esperienza all'estero.

Per facilitare tale mobilità, emerge chiara l'esigenza di prevedere una serie di meccanismi volti a:

1) favorire una certa osmosi tra i due sistemi: quello internazionale, ad esempio, già permette l'assorbimento di funzionari provenienti dalla funzione pubblica nazionale;

2) creare un albo o ruolo unico di funzionari internazionali quale strumento utile per questo scopo;

3) incoraggiare i funzionari internazionali più anziani a rientrare in ambito nazionale per beneficiare della loro esperienza internazionale, facilitando il loro rientro, per esempio, attraverso la previsione della non tassabilità delle pensioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) (così come avviene nel caso delle remunerazioni durante il servizio attivo);

4) definire quali servizi pubblici (sanità, eccetera) sono fruibili dai funzionari internazionali italiani, considerato che in ambito ONU questi ultimi pagano *de facto* un'imposta sul reddito all'Italia, attraverso il pagamento dello *Staff Assessment* accreditato (contro il contributo obbligatorio).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio prestato da funzionari italiani, per almeno due anni, presso Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro, è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio prestato nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza.

Art. 2.

1. I funzionari italiani di cui all'articolo 1, assunti nelle pubbliche amministrazioni, possono riscattare gli anni di servizio effettivamente prestati e documentati presso le Organizzazioni internazionali, previo versamento dei contributi relativi agli anni dei quali chiedono il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita.

Art. 3.

1. Il personale italiano di cui all'articolo 1 è iscritto, a carico dell'amministrazione o dell'ente assuntore, alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie.

2. I rapporti assicurativi di cui al comma 1, sono regolati da apposite convenzioni concluse dall'amministrazione o dall'ente assuntore con gli istituti assicurativi.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, adotta un decreto con il quale sta-

bilisce apposite retribuzioni convenzionali alle quali commisurare i contributi per le assicurazioni.

4. Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'amministrazione o l'ente assuntore provvede ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni o da infermità contratte durante lo svolgimento del servizio ovvero per cause di servizio, nonché di un'indennità per il caso di morte durante o per causa di esso.